



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, VITA, CAFORIO, CARLINO,
DE TONI, GIAMBRONE e MASCITELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2010

Norme per promuovere l’equità retributiva
e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico

ONOREVOLI SENATORI. - Il mestiere del giornalista ha subito negli ultimi anni repentini e radicali cambiamenti: nuovi scenari informativi si sono aperti grazie ad *internet* e ai giornali *on line*, aumentando enormemente il numero dei giornalisti precari che operano senza tutele e creando difficoltà anche a chi è preposto al controllo della professionalità degli autori degli articoli.

Il dato rilevante che caratterizza oggi il lavoro giornalistico è quello dell'ormai dilagante precarizzazione della professione: i giornalisti sono costretti a lavorare senza avere una sicurezza economica, senza avere la possibilità di godere di un periodo di riposo retribuito, senza la prospettiva di una pensione dopo una vita di lavoro, senza tutele previdenziali in caso di malattia o maternità. Dai dati diffusi dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) e dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), i contratti a tempo indeterminato stanno sempre più diminuendo, sostituiti da quelli a termine, declinati in una ampia varietà a seconda delle esigenze delle aziende editoriali e non certo a favore dei lavoratori.

Gli editori tendono a diminuire enormemente le presenze dei giornalisti contrattualizzati in redazione, gonfiando con massicce dosi di contratti a termine la schiera di precari; difficile è altresì la situazione dei collaboratori esterni, mal pagati e sfruttati, esponendo l'intera categoria ad una preoccupante delegittimazione e dequalificazione. La situazione descritta è rappresentativa di una tendenza che sta erodendo le fondamenta della libertà di stampa perché è indubbiamente difficile poter ritenere che l'aumento di presenze di non contrattualizzati e l'accentuarsi del ricorso a forme di esternalizzazione e di precariato possano assicurare un'infor-

mazione non solo di qualità ma anche rispettosa del diritto del cittadino di avere un'informazione libera.

Per i motivi sopra esposti, il CNOG ha deciso di creare un Osservatorio sul precariato nel giornalismo, per esplorare in ogni suo aspetto questo mondo sommerso, complesso, tormentato e sofferente, anche al fine di formulare proposte concrete a tutela dei giornalisti precari.

Le ricerche compiute dal CNOG e dalle istituzioni rappresentative della categoria hanno posto in drammatica evidenza l'esiguità dei compensi erogati per le collaborazioni giornalistiche di tipo autonomo, con compensi di 1,03 euro e con tempi di pagamento superiori addirittura all'anno. Compensi irrisori che sono erogati anche da aziende editoriali destinatarie dirette e indirette di finanziamenti pubblici, compresi i finanziamenti all'editoria erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) ha prodotto una pubblicazione, in ben due successive edizioni, dal significativo titolo «Libro bianco sul lavoro nero», corredata da testimonianze di giornalisti coinvolti in vicende particolarmente significative di sfruttamento e da alcuni interventi di giornalisti molto noti.

Con il presente disegno di legge, in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione («Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro»), e nel rispetto dell'articolo 2233 del Codice civile («In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione»), si intende promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e suc-

cessive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.

Inoltre, con l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge si dispone che ai fini della la regolarizzazione contrattuale dei giornalisti, i soggetti che collaborano con imprese editoriali di quotidiani, periodici, anche telematici, con le agenzie di stampa e con le emittenti radiotelevisive, devono essere dalle stesse regolarmente assunti almeno con contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, ciascun ordine regionale territorialmente competente provvede d'ufficio all'iscrizione nel registro dei praticanti dei collaboratori titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive che quotidianamente redigono articoli o effettuano servizi che rappresentino a tutti gli effetti attività professionale di tipo giornalistico, provvedendo altresì a segnalarne l'iscrizione all'INPGI. La predetta disposizione rappresenta certamente un deterrente per gli editori che intendono sottoporre i propri collaboratori a situazioni di sfruttamento.

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge si dispone che il CNOG, in collaborazione con gli ordini regionali e previa intesa

con l'INPGI, provvede a definire i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

Con il comma 2 dell'articolo 2 si dispone altresì che il CNOG provvede alla redazione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti stabiliti ai sensi del comma 1, dandone adeguata pubblicità sui maggiori mezzi di comunicazione. Il CNOG, in collaborazione con gli ordini regionali, garantisce il costante aggiornamento dell'elenco di cui sopra.

Infine, all'articolo 3 si prevede, ai fini dell'accesso delle imprese editoriali a qualsiasi contributo pubblico in favore dell'editoria, non solo l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, ma anche la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Abbiamo così inteso legare normativamente, in forma assai rigida, l'erogazione dei contributi all'editoria alla regolarizzazione contrattuale dei giornalisti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità, definizioni e ambito applicativo)

1. In attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, e nel rispetto dell'articolo 2233 del Codice civile, la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, purché sia l'attività professionale esclusiva o, quanto meno, prevalente.

2. Ai fini della presente legge, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

3. Ai fini della la regolarizzazione contrattuale dei giornalisti, i soggetti che collaborano con imprese editoriali di quotidiani, di periodici, anche telematici, con le agenzie di stampa e con le emittenti radiotelevisive devono essere dalle stesse regolarizzati almeno con contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, ciascun ordine regionale territorialmente competente provvede d'ufficio all'iscrizione nel registro dei praticanti dei collaboratori titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle

agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive che redigono articoli o effettuano servizi che rappresentino a tutti gli effetti attività professionale di tipo giornalistico, provvedendo altresì a segnalarne l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Art. 2.

(Requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti ed istituzione dell'elenco dei datori di lavoro giornalistico che ne garantiscono il rispetto)

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG), in collaborazione con gli ordini regionali e previa intesa con l'INPGI, provvede a definire i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria e sottoscritti della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Il CNOG, insieme alla FNSI, valutate le politiche retributive dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive, redige, entro e non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del comma 1, dandone adeguata pubblicità sui maggiori mezzi di comunicazione. Il CNOG, insieme alla FNSI e in collaborazione con gli ordini regionali, garantisce il costante aggiornamento dell'elenco di cui al presente comma.

Art. 3.

(Accesso ai contributi all'editoria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, è requisito necessario per l'accesso a qualsiasi contributo pubblico in favore dell'editoria.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso ai contributi pubblici all'editoria disposti dalla legislazione vigente è subordinato al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per quanto di rispettiva competenza, anche dall'INPGI il quale stipula un'apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio del certificato medesimo.

